

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO

DEL 25– 26 APRILE 2026

PARTE ORDINARIA

Punto n. 5 Ordine del giorno: “Illustrazione del Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL”.

Il documento, redatto da Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario BPL, illustra il sistema di amministrazione e controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla Capogruppo e dalle società controllate, con l’obiettivo di garantire efficacia ed efficienza nella gestione e nei controlli a livello consolidato.

A seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 10 aprile 2025, il Gruppo non è più qualificato come ente piccolo e non complesso (SNCI), in ragione della maggiore dimensione, complessità e profilo di rischio, e non può pertanto beneficiare delle relative semplificazioni normative.

Il documento è stato predisposto in conformità alle Disposizioni di Vigilanza e descrive il modello di governo societario adottato, evidenziandone le motivazioni e l’idoneità a garantire una gestione efficiente e un sistema di controlli efficace, sia a livello individuale sia di Gruppo.

In particolare, vengono definiti:

- gli assetti organizzativi e le specificità delle singole società;
- la struttura di governo societario, inclusi ruoli, responsabilità, composizione e funzionamento degli organi sociali;
- il sistema delle deleghe, i controlli interni, i flussi informativi e i presidi dei rischi;
- le politiche di remunerazione e incentivazione, la gestione dei conflitti di interesse e i diritti degli azionisti;
- i principi di governance, tra cui equilibrio dei poteri, chiarezza dei ruoli ed efficacia dei controlli.


Il documento disciplina inoltre il coordinamento tra Capogruppo e società controllate, assicurando l’efficace esercizio dell’attività di direzione e controllo e il rispetto delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il documento è soggetto ad aggiornamento in caso di modifiche organizzative rilevanti.

Velletri, 07 aprile 2026

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Presidente del Consiglio di Amministrazione



Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all’Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n.15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it



Titolo

Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL

Edizione

Febbraio 2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio
nella seduta del 10/02/2026, verbale n. 782

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

Il presente documento è redatto da Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. ("Banca Popolare del Lazio", "Capogruppo" o la "Banca") nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio (di seguito anche "Gruppo BPL" o "Gruppo Bancario BPL" o "Gruppo") e fornisce evidenza del sistema di amministrazione e controllo e degli assetti organizzativi adottati da BPL e dalle Società Blu Banca S.p.A. (di seguito anche "Blu Banca"), Istituto Finanziario Europeo S.p.A. (di seguito anche ("IFE"), BPL Sistemi e Servizi S.p.A. (società strumentale, di seguito anche "BPL Sistemi e Servizi") e Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro S.r.l. (di seguito anche ("IBS") direttamente controllate da BPL (di seguito "Società Controllate" o "Controllate") e facenti parte del Gruppo, anche al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di gestione e di controllo a livello consolidato e in un'ottica integrata di Gruppo.

Con provvedimento n. 0799083/25 del 10 aprile 2025 la Banca d'Italia, tenuto conto degli accresciuti livelli di complessità organizzativa ed operativa della Banca, ha comunicato che BPL non è più qualificato Ente Piccolo e Non Complesso (SNCI) "a motivo di valutazioni concernenti la dimensione, la complessità, l'interconnessione e il profilo di rischio". In relazione a ciò il Gruppo non potrà più beneficiare di semplificazioni normative previste per le SNCI.

Il Progetto è stato redatto conformemente alle "Disposizioni di vigilanza per le Banche" (Circolare della Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario delle banche e dei gruppi bancari, di seguito anche "Disposizioni di Vigilanza" o "Disposizioni"), il presente documento:

- descrive il sistema di amministrazione e controllo e gli assetti organizzativi adottati da BPL e dalle Società del Gruppo, indicando, altresì, le motivazioni poste alla base della scelta del modello di amministrazione e di controllo adottato;
- definisce gli assetti organizzativi adottati da parte delle Società del Gruppo, prendendo in considerazione le specifiche peculiarità di business e di contesto organizzativo della singola società;
- illustra il Progetto di Governo Societario adottato all'interno del Gruppo BPL e le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo al fine di assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, sia a livello individuale sia a livello consolidato e, in tale ambito:
 - o definisce le linee di Governo Societario che trovano poi specificazione nei regolamenti e nelle procedure adottate dalla Capogruppo, a livello individuale e consolidato, nonché dalle Società del Gruppo;
 - o fornisce evidenza delle scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli Organi Sociali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi, governance ESG), ai diritti degli azionisti, alla struttura finanziaria e alle modalità di gestione dei conflitti di interesse con riferimento a BPL e alle Società del Gruppo;
 - o detta principi generali e linee applicative in ordine:
 - alla chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
 - all'appropriato bilanciamento dei poteri;
 - all'equilibrata composizione degli Organi;
 - all'efficacia del Sistema dei Controlli Interni;
 - al presidio di tutti i rischi aziendali;
 - all'adeguatezza dei flussi informativi;
- contiene le logiche di raccordo fra gli Organi e le funzioni delle Società del Gruppo, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli, in modo da garantire l'efficiente svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo e la corretta esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia a fini di stabilità da parte di tutte le Società del Gruppo;
- è approvato dal Consiglio di Amministrazione di BPL con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- è aggiornato e, ove richiesto, sottoposto alla Banca d'Italia, in caso di cambiamenti organizzativi di rilievo che incidono: sull'efficienza della gestione, sull'efficacia dei controlli, sulla struttura organizzativa, sui diritti degli azionisti, sulla struttura finanziaria, sui compiti, i poteri e la composizione

degli Organi Sociali e sul sistema delle deleghe, sul regime del controllo contabile, sui sistemi di incentivazione e remunerazione e sui flussi informativi, nonché sulle modalità di gestione dei conflitti di interesse e sulle modalità di raccordo tra gli Organi Sociali e le funzioni aziendali nell'ambito della Capogruppo e nei rapporti tra quest'ultima e le Società del Gruppo;

- è sottoposto alla Banca d'Italia in caso di modificazione del modello di amministrazione e controllo, unitamente alla richiesta di accertamento della conformità delle relative modificazioni statutarie alla sana e prudente gestione.

Aggiornamenti

| <i>Edizione/Data</i> | <i>Capitoli / Paragrafi aggiornati</i> | <i>Note di aggiornamento</i> |
|----------------------|--|--|
| 1 / 02-2026 | n.a. | Documento di nuova emissione che annulla e sostituisce il RG 0011 - Progetto di Governo Societario |

Sommario

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Il Sistema di Governo Societario del Gruppo BPL..... | 6 |
| 1.1 | La scelta del modello di Governo Societario di Banca Popolare del Lazio..... | 6 |
| 1.2 | La scelta del modello di Governo Societario delle società controllate..... | 7 |
| 2. | L’assetto statutario di Banca Popolare del Lazio e principali disposizioni aventi rilevanza ai fini del Progetto..... | 7 |
| 3. | L’assetto di Governance di Banca Popolare del Lazio..... | 9 |
| 3.1 | L’Assemblea dei Soci..... | 9 |
| 3.2 | Il Consiglio di Amministrazione – Ruolo, Composizione e Attribuzioni..... | 10 |
| 3.3 | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione..... | 15 |
| 3.4 | Gli Organi Delegati..... | 15 |
| 3.5 | L’Amministratore Delegato..... | 16 |
| 3.6 | La Direzione Generale..... | 18 |
| 3.7 | Il Collegio Sindacale – Ruolo, Composizione e Attribuzioni..... | 19 |
| 3.8 | Buone prassi in materia di gender diversity..... | 20 |
| 3.9 | Il Collegio dei Probiviri – Ruolo, Composizione e Attribuzioni..... | 20 |
| 3.10 | Il Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità – Obiettivi e Attribuzioni..... | 20 |
| 3.11 | Il Comitato Nomine e Remunerazioni – Obiettivi e Attribuzioni..... | 23 |
| 3.12 | Le riunioni degli Amministratori indipendenti..... | 24 |
| 3.13 | L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio..... | 25 |
| 3.14 | L’organismo di Vigilanza – Obiettivi e Attribuzioni..... | 25 |
| 3.15 | Regime di revisione contabile..... | 26 |
| 4. | La Struttura Finanziaria di Banca Popolare del Lazio..... | 26 |
| 4.1 | La Struttura del Capitale Sociale..... | 26 |
| 4.2 | Le norme relative al trasferimento dei titoli ed al riacquisto delle azioni proprie..... | 27 |
| 5. | I Soci di Banca Popolare del Lazio – Diritti dei soci..... | 28 |
| 6. | L’assetto organizzativo del Gruppo..... | 29 |
| 7. | L’assetto di Governance delle società controllate..... | 31 |
| 7.1 | Blu Banca S.p.A..... | 31 |
| 7.2 | Istituto Finanziario Europeo S.p.A..... | 32 |
| 7.3 | BPL Sistemi e Servizi SPA..... | 33 |
| 7.4 | Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro S.r.l..... | 33 |
| 8. | Il trattamento delle Informazioni Privilegiate..... | 34 |
| 9. | La Disciplina in materia di Internal Dealing..... | 34 |
| 10. | Modalità di gestione dei conflitti di interesse e disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati..... | 35 |
| 10.1 | La gestione delle operazioni personali del gruppo BPL..... | 36 |

| | | |
|-----|---|----|
| 11. | Informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione | 36 |
| 12. | Il Sistema dei Controlli Interni | 37 |
| 13. | I Flussi Informativi | 40 |
| 14. | Il Trattamento e la Protezione dei Dati Personali | 41 |

1. Il Sistema di Governo Societario del Gruppo BPL

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese una condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Per una banca essi assumono particolare rilievo, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono quindi assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Le Disposizioni di Vigilanza rimettono all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzare gli obiettivi anzidetti, secondo criteri di proporzionalità. In particolare, le scelte di governo societario concretamente adottate possono variare in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative ed operative dell'azienda.

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, la Circolare 285/2013 ha introdotto l'obbligo, in capo alle banche capogruppo di gruppi bancari, di:

1. esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione, che tenga conto di specifici ed individuati elementi, quali ad esempio: la struttura proprietaria ed il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa;
2. approvare un Progetto di Governo Societario che, oltre a rappresentare le motivazioni che sono alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo, illustri anche gli assetti statuari e di organizzazione interna, nonché le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle società controllate.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che le banche esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile (i.e. tradizionale, dualistico e monistico), sulla base di un'approfondita autovalutazione che tenga conto dei seguenti elementi:

- la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
- le dimensioni e la complessità operativa;
- gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
- la struttura organizzativa del gruppo.

Di seguito viene illustrato il modello di amministrazione e controllo prescelto per la Capogruppo e per le società del Gruppo.

1.1 La scelta del modello di Governo Societario di Banca Popolare del Lazio

In ottemperanza alle Disposizioni di vigilanza BPL adotta, sin dalla sua costituzione, il sistema di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale" ritenendolo il modello in concreto più idoneo ad assicurare, per la BPL, l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

In particolare, il Modello di Governo Societario scelto dalla Banca Popolare del Lazio, che da sempre ha caratterizzato la governance, è quello tradizionale; esso ha dimostrato nel tempo di assolvere più che adeguatamente alle esigenze di una sana e prudente gestione, in rapporto alle caratteristiche della Banca, al mercato in cui essa opera, alla composizione e diffusione della propria base sociale nonché ai propri obiettivi di crescita nel medio e lungo periodo.

Tale modello risulta, pertanto, funzionale alle esigenze organizzative, al sistema dei controlli, nonché al complessivo assetto della Banca. La decisione di confermare tale modello è altresì supportata dall'assenza di segnali contrari provenienti non solo dagli azionisti, ma anche da soggetti esterni alla Banca che con essa intrattengono rapporti a diverso titolo.

L'Assemblea dei Soci, alla quale è stato sottoposto un ampio progetto di modificazioni statutarie, ha in definitiva confermato la scelta del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ritenendolo il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli nella Banca.

Sin dal 2008, la Banca ha attribuito la Funzione di Supervisione Strategica e la Funzione di Gestione ad organi distinti al fine di realizzare una equilibrata distribuzione e combinazione dei poteri strategici e di indirizzo, riservati al Consiglio di Amministrazione, con i poteri di gestione ripartiti tra lo stesso Consiglio di Amministrazione e l'Organo delegato, che ha rappresentato, al contempo, un forte elemento di collegamento e coesione tra l'Esecutivo e la Governance. Ciò al fine di assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'organo con funzione di gestione o dalle strutture aziendali.

Al fine di rafforzare l'efficacia e efficienza dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, a decorrere dal 11 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in luogo del Comitato Esecutivo sino a tale data istituito, un Amministratore Delegato che svolge ai sensi di Statuto anche il ruolo di Direttore Generale, definendone deleghe ed attribuzioni in coerenza con quanto stabilito dalla Circolare n. 285/2013.

La Funzione di Controllo, affidata a livello statutario al Collegio Sindacale per quanto concerne il controllo sull'amministrazione e ad una società di revisione quanto al controllo contabile, ha dimostrato funzionalità più che adeguata, confermando, anche per questo verso, l'opportunità di proseguire nell'adozione del modello tradizionale, tenendo, tra l'altro, anche conto della familiarità che i soci hanno acquisito con esso.

1.2 La scelta del modello di Governo Societario delle società controllate

Blu Banca S.p.A. adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, considerato quale modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Tale decisione trova giustificazione, tra l'altro:

- (i) in argomentazioni di carattere storico, essendo il sistema tradizionale il modello di governance da sempre adottato dalla società, nonché il più diffuso;
- (ii) la positiva esperienza di applicazione maturata e i risultati che tale modello, in termini di stabilità, ha dimostrato nel corso del tempo.

Istituto Finanziario Europeo S.p.A. ("IFE") adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

BPL Sistemi e Servizi SPA ex Real Estate Banca Popolare del Lazio SRL è gestita da un Amministratore Unico.

2. L'assetto statutario di Banca Popolare del Lazio e principali disposizioni aventi rilevanza ai fini del Progetto

Lo Statuto della Banca Popolare del Lazio recepisce nelle proprie disposizioni i principi statuiti dalla Circolare 285/2013. In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni, modificate nel corso del tempo al fine di rispondere a esigenze operative emerse nell'operatività giornaliera della Banca:

Art. 2 – La durata della Società è stata fissata al 31 dicembre del 2040, salvo proroga.

Art. 3 – L'oggetto sociale, in conformità con quanto previsto dalla Parte I, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV, della Circolare 285/2013, è stato ampliato prevedendo che la Società nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Art. 6 – In tema di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, la previsione che le modalità del rimborso stesso possano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica della Società e del Gruppo e tenuti presenti i limiti e le condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile, in conformità alla nuova disciplina comunitaria in materia di fondi propri, è stata estesa al Gruppo (Regolamento UE n. 575/2013 e Regolamento delegato UE n. 241/2014).

Il valore di liquidazione delle azioni, per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio, è determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto delle consistenze patrimoniali della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Ai sensi dell'Art. 8, il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a socio è di 100 azioni. L'Azionista, sino a quando non abbia raggiunto il limite minimo di azioni per l'ammissione a socio, e sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, può esercitare solo i diritti aventi contenuto patrimoniale. La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. 100 azioni, comunque rilevate dalla Società, comporta la perdita della qualità di socio, fermi restando tutti i diritti patrimoniali. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Ai sensi dell'Art. 12, nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge. Per quanto concerne il limite al possesso azionario è stata fatta salva la possibilità, prevista dal 3° comma dell'art. 30, TUB per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, di partecipare in maniera superiore ai limiti di legge (attualmente 1%) valendo per gli stessi i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Ai sensi dell'Art. 13 in caso di morte gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto e hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 TUB. Gli eredi ai quali il Consiglio abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto alla liquidazione delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter TUB. Se subentra una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si forma l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

L'Art. 14 prevede che il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

Art. 17 – In tema di acquisto di proprie azioni è stato specificato che gli amministratori possano disporre l'acquisto di azioni, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, conformemente alla disciplina comunitaria sui fondi propri già richiamata, eliminando nel contempo il riferimento al limite prudenziale espresso in quanto non più compatibile con la citata normativa (Regolamento delegato UE n. 241/2014).

Art. 52 – È stato precisato che il residuo dell'utile netto risultante dal bilancio, all'esito delle imputazioni alle riserve, viene ripartito fra tutti gli azionisti.

Sono state, infine, eliminate le norme transitorie precedentemente previste, in quanto non più attuali.

Lo Statuto Sociale, nelle versioni succedutesi nel tempo, è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/governance/>.

3. L'assetto di Governance di Banca Popolare del Lazio

Il modello di governance della Capogruppo prevede i seguenti organi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato, se nominato, che può svolgere anche le funzioni di Direttore Generale
- Comitato Esecutivo, se nominato
- Collegio Sindacale
- Collegio dei Probiviri
- Direzione Generale.

Ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha istituito al proprio interno due Comitati endo-consiliari (Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Remunerazioni) con compiti consultivi, istruttori, propositivi, che supportano il Consiglio nelle rispettive materie di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Consigliere Delegato in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

La composizione degli organi della Banca riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Entro i termini dettati dalla normativa di vigilanza, la Banca adotterà un regolamento interno che identificherà le misure per perseguire questo obiettivo.

3.1 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei soci ed il suo funzionamento è disciplinato dalla Legge e dallo Statuto sociale agli artt. dal 21 al 29. L'Assemblea dei soci è l'organo che, con le proprie deliberazioni, esprime la volontà sociale. Le deliberazioni adottate in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ai sensi dell'art. 21, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2367, comma 3, del Codice Civile, è stato previsto che la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci non possa avvenire per argomenti sui quali l'assemblea stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

L'art. 22 disciplina le competenze dell'Assemblea. Esse sono quelle previste dalla normativa civilistica, opportunamente integrate da quanto contenuto nella Circolare 285/2013 – Parte Prima – Titolo IV.

L'Assemblea approva il bilancio e destina gli utili; nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca; conferisce inoltre l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione legale e provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale.

Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; determina altresì i criteri per l'eventuale adeguamento, durante lo svolgimento dell'incarico, del corrispettivo alla Società di revisione legale.

Approva le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli amministratori, nonché di remunerazione ed incentivazione a favore dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; approva, altresì, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione degli importi da accordare al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. È rimessa altresì all'Assemblea la competenza in ordine all'eventuale fissazione di un rapporto più elevato di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, ovvero per alcune categorie di esso, con i limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro-tempore vigente e con un quorum deliberativo definito nell'art. 27, comma 2 dello Statuto.

Inoltre, è rimesso all'Assemblea il potere di derogare su proposta del Consiglio di Amministrazione al limite previsto dalla normativa regolamentare pro-tempore vigente per la remunerazione del Presidente, rispettando il quorum deliberativo previsto nel successivo art. 27, comma 2.

Infine, l'Assemblea delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; approva il Regolamento Assembleare; delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale. L'intervento in Assemblea è disciplinato dall'art. 23 che stabilisce il numero di soci (n. 10) che possono essere rappresentati da ciascun socio, salvo il limite minimo previsto dalla legge.

Parimenti, è stato previsto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria possa essere validamente tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, ciò al fine di consentire ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

In tema di costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è stato previsto, all'art. 26 dello Statuto, che la stessa sia validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà degli aventi diritto. È stato inoltre previsto che la trasformazione in Spa o la fusione da cui risulti una Spa sia deliberata con le maggioranze previste dall'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (trasformazioni e fusioni).

Ai sensi dell'art. 27, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Per quanto concerne le deliberazioni dell'Assemblea concernenti l'eventuale fissazione di un rapporto più elevato di 1:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante nonché di deroga al limite previsto per la remunerazione del presidente, sono stati previsti quorum qualificati per le deliberazioni stesse. In particolare, è stato previsto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti nel caso di deliberazione assunta in prima convocazione ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti in caso di deliberazione assunta in seconda convocazione.

Oltre che dalle norme di Statuto sociale, l'Assemblea è disciplinata da uno specifico Regolamento Assembleare disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/assemblea/>.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione – Ruolo, Composizione e Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo con funzione di supervisione strategica, a cui sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione dell'impresa. Al Consiglio di Amministrazione sono dedicati gli artt. dal 30 al 37 dello Statuto sociale.

Nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti profili:

- i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi;
- ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech);
- iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento;
- iv) in linea con le "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali" (ESG):
 - approva la Policy di Sostenibilità ed i suoi eventuali successivi aggiornamenti, previa valutazione del Gruppo di Coordinamento ESG;
 - definisce le linee guida e le strategie del Gruppo in materia di sostenibilità, avendo particolare riguardo agli obiettivi di finanza sostenibile e alle modalità di integrazione dei fattori ESG nei processi relativi alle decisioni aziendali;

- assicura l'integrazione dei fattori ESG nelle strategie di business, nella governance, nei processi operativi, nel sistema dei controlli interni e nelle politiche;
 - approva, nel più ampio novero del Piano Industriale di Gruppo, gli indirizzi strategici in tema di sostenibilità;
 - approva le comunicazioni istituzionali in tema di sostenibilità da pubblicare sul sito internet della Banca;
- v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali esercitate;
- vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica, con un numero dei componenti adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 385/1993, come implementati dal DM 169/2020, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

La Capogruppo, in coerenza con gli Orientamenti della Banca d'Italia del novembre 2023 adotta una Policy sui requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali e a governo delle procedure di valutazione.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio è composto da un minimo di 9 membri a un massimo di 11 che restano in carica per tre anni. Nel rispetto della Circolare 285/2013, almeno un quarto di essi deve essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 26, TUB. Lo Statuto prevede anche che almeno un terzo dei suoi componenti sia costituito da amministratori non esecutivi, privi cioè di incarichi di gestione.

Considerato infine che BPL è una banca popolare profondamente legata al territorio di operatività e in ossequio allo spirito cooperativo che le è proprio, è stato previsto che almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra coloro che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Banca opera, mentre un ulteriore terzo deve essere scelto tra coloro che esercitano attività professionale nel campo economico e giuridico, tra professionisti tecnici, e soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

È stato precisato che sussiste un'incompatibilità per gli amministratori e sindaci di Società partecipate da enti pubblici in misura maggioritaria, e non solo di Società interamente partecipate; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di amministratore è causa di decadenza dalla carica di amministratore. Analoga previsione è stata introdotta al quinto comma dell'art. 41 (Collegio Sindacale) in relazione alle disposizioni per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa. Altresì, può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce, determinandone l'eventuale compenso.

In ottemperanza a quanto disposto nella più volte citata Circolare 285/2013, sono state puntualmente indicate le attribuzioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre quelle ad esso attribuite e non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, quali: la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, nonché la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono state integrate con il potere di determinare i criteri per il coordinamento e la direzione delle società facenti parte del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza, nonché quella di limitare o rinviare il rimborso delle azioni tenendo conto della complessiva situazione prudenziale della Banca e del Gruppo, ferme le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza. Viene, altresì, attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

A tale proposito, l'art. 37 dello Statuto sociale disciplina le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione.
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, di controllo dei rischi e antiriciclaggio;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per

conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- l'approvazione delle operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del Gruppo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, ultimo comma, TUB e della normativa secondaria tempo per tempo vigente, nonché delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, comprese quelle relative al mantenimento dei requisiti patrimoniali dalla stessa richiesti, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, su proposta dell'Organo con Funzione di Gestione, sentito l'Organo con Funzione di Controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel Patrimonio di Vigilanza di qualità primaria della Banca, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre norme di Legge. Le determinazioni circa la misura della limitazione e/o estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte tenendo conto della complessiva situazione prudenziale della Banca e del Gruppo, in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni, ove previste, che debbano essere richieste preventivamente all'Autorità di Vigilanza.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nello statuto, hanno la rappresentanza della Società.

In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare in tema di Sistema dei Controlli Interni e di Vigilanza Prudenziale, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonei a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale, oltre ad una sana e prudente gestione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione:

- individua gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio, le soglie di tolleranza della Banca e le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni definendo le politiche di governo del rischio dell'impresa nell'ambito del sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework – RAF) e determinando, in concerto, le politiche aziendali; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale e dei connessi rischi, con particolare attenzione all'adeguatezza ed efficacia del Risk Appetite Framework e alla compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- definisce e approva il RAF sulla base della proposta dell'Amministratore Delegato ovvero del Comitato Esecutivo, ove nominato, di massimo rischio assumibile, degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza e ne verifica periodicamente l'adeguatezza ed efficacia rispetto alle caratteristiche della Banca e al suo funzionamento;
- approva, con cadenza almeno annuale, il programma di attività ed esamina le relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo; approva altresì il piano di audit pluriennale;
- definisce la determinazione degli indirizzi generali di gestione e approva, in coerenza con il RAF, i piani strategici, industriali e finanziari della Società, provvedendo al loro periodico riesame in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- con riferimento al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale cosiddetto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) definisce ed approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;

- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, il budget e il sistema dei controlli interni siano fra loro coerenti, tenendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni esterne e interne in cui opera la Banca;
- conferisce deleghe in materia di erogazione del credito commisurate alle caratteristiche dimensionali della Banca ed effettua le necessarie verifiche periodiche sull'esercizio delle stesse da parte dei soggetti all'uopo delegati attraverso l'esame delle risultanze dell'attività della funzione di Revisione Interna;
- stabilisce i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili, e individua a tale riguardo le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza;
- definisce e approva i criteri per individuare le Operazioni di Maggior Rilievo ivi comprese quelle di maggiore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in maniera adeguata all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta la Banca; tra l'altro, assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e con risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- in materia di governo e organizzazione del sistema informativo, approva le linee di indirizzo in materia di acquisizione di sistemi, software e servizi, incluso il ricorso a fornitori esterni; approva, in funzione delle linee guida in materia di esternalizzazione assunte, le strategie di sviluppo del sistema informativo;
- in materia di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli obiettivi e le strategie di continuità operativa del servizio; approva, nominandone il responsabile, il Piano di Continuità Operativa e, in caso di adeguamenti tecnologici e organizzativi, i successivi aggiornamenti, accettando i rischi residui non gestiti dal piano.

Oltre che dalle norme dello Statuto sociale, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da uno specifico **“Regolamento del Consiglio di Amministrazione”**.

Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni:

1. definisce ex ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato;
2. definisce, in relazione alle caratteristiche della banca, la composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati;
3. sottopone tale definizione a periodica autovalutazione.

I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei Soci, attraverso la relazione sulla gestione, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio. In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione o di nomina di uno o più consiglieri, viene messo a disposizione dei Soci un documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/governance/#composizione>) con il quale viene loro comunicato il profilo teorico atteso e ritenuto idoneo per assolvere con consapevolezza, professionalità e competenza all'incarico, impegnando tempo e risorse adeguate alla complessità dello stesso. È fatta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio, sottoponendo i risultati al parere del Comitato Nomine e Remunerazioni.

L'autovalutazione viene condotta dal Consiglio di Amministrazione ed i relativi esiti sono approvati dall'organo tenendo conto dei Principi Generali e delle Linee applicative della Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. IV, “Composizione e nomina degli organi sociali”, sentito il Comitato Nomine e remunerazioni e all'esito del procedimento istruttorio di autovalutazione periodica del quale il Presidente ha illustrato i risultati, al fine di verificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico atteso dei candidati alla carica di Consigliere.

A tal fine è stato approvato dal Consiglio uno specifico Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

3.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha un ruolo "non esecutivo" e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali, svolge una funzione cruciale al fine di garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni allo stesso attribuiti dal codice civile. Egli promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'Organo con Funzione di Controllo e dei Comitati Interni, eventualmente costituiti.

Per i compiti che gli sono attribuiti ne consegue la necessità che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di specifiche conoscenze, competenze ed attitudini, conformemente a quanto richiesto dalla normativa applicabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A tal fine egli provvede affinché i) ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo una prima informativa sulle materie da discutere; ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni, sia quali-quantitativamente adeguata.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente assicura i) che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, che le modalità di conduzione dello stesso siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle carenze riscontrate e ii) che la Banca predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi.

Il Presidente promuovere incontri extra-consiliari tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche.

L'art. 40 dello Statuto sociale definisce le attribuzioni e i compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e prevede che in caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato se nominato, del Comitato Esecutivo se costituito o del Direttore Generale decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

3.4 Gli Organi Delegati

In tema di Organi Delegati, è previsto dall'art. 38 dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

È inoltre stata introdotta la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato che svolge anche le funzioni di Direttore Generale sono svolte da quest'ultimo. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei

rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle sue controllate.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se istituito o dall'Amministratore Delegato, se nominato, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, se nominati, al Direttore generale, al Comitato crediti, ad altri componenti della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni, del grado ricoperto e del rischio assunto.

3.5 L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è l'Organo con funzione di gestione e svolge altresì le funzioni di Direttore Generale. Sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del sistema dei controlli interni, l'Amministratore Delegato ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), tenendo conto delle loro interrelazioni reciproche e dell'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la Banca.

L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal CdA ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza, monitorandone nel continuo il rispetto.

In tale contesto, all'Amministratore Delegato sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti e responsabilità:

- definire e curare l'attuazione del processo di gestione dei rischi assicurandone la coerenza con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui operano la Banca e il Gruppo;
- con riferimento al processo ICAAP/ILAAP, dare attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza;
- definire e dare attuazione al processo per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi, ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- dare attuazione alla politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definire e curare l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, curandone il costante aggiornamento;
- definire i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni anche in materia di antiriciclaggio, portando a conoscenza del CdA i risultati delle verifiche effettuate;
- predisporre e attuare i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicurare una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting.

Inoltre, l'Amministratore Delegato deve riferire al CdA e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue controllate, almeno ogni tre mesi.

Spetta all'Amministratore Delegato approvare le linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione dei rischi di credito e di controparte, in linea con i criteri generali e i profili strategici definiti dal CdA.

All'Amministratore Delegato sono, inoltre, attribuite specifiche competenze in materia ESG. In particolare:

- garantisce che la gestione della Banca si svolga in conformità alle linee strategiche e di indirizzo in tema ESG definite dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'attuazione del complesso delle iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;
- assicura che gli obiettivi di sostenibilità siano conosciuti e diffusi all'interno dell'organizzazione aziendale;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte, anche in riferimento alle tematiche ESG, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- assicura l'attivazione delle iniziative progettuali necessarie per consentire una piena integrazione dei fattori/rischi ESG nei processi aziendali;
- assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le policy di governo dello stesso, tenendo in considerazione, tra l'altro, l'evoluzione dei rischi derivanti dalle tematiche ESG con riferimento al contesto interno ed esterno della Banca;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni con riferimento ai temi ESG, riportando all'organo con funzione di supervisione strategica in merito alle verifiche effettuate.

L'Amministratore Delegato è inoltre destinatario di specifiche responsabilità con riferimento alle attività di gestione del sistema informativo aziendale.

In particolare, al fine di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo, l'Amministratore Delegato: i) definisce i piani di azione contenenti le misure da adottare per conseguire gli obiettivi della strategia ICT, ne monitora e ne cura il riesame periodico per assicurarne l'adeguatezza e la coerenza con la strategia aziendale, informando a tale riguardo il CdA; ii) si assicura che il contenuto dei piani d'azione approvati dal CdA sia comunicato a tutto il personale interessato, inclusi i soggetti terzi ove opportuno; iii) definisce la struttura organizzativa, il ruolo e le responsabilità della funzione ICT, ai fini della gestione del rischio ICT, nonché per i relativi presidi di sicurezza e continuità operativa, assicurandone nel tempo la rispondenza alle strategie e ai modelli architetturali definiti dal CdA; iv) definisce l'assetto organizzativo, metodologico e procedurale per il processo di gestione del rischio ICT e di sicurezza, perseguendo un opportuno livello di raccordo con la funzione di risk management per i processi di stima del rischio operativo; v) assicura che tutto il personale, incluso il personale che riveste ruoli chiave, riceva una formazione adeguata in materia di rischi ICT e di sicurezza, nonché di sicurezza dell'informazione, almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza se necessario, definendo e approvando un piano di formazione e di sensibilizzazione sulla sicurezza dell'informazione; vi) approva le procedure e i processi di gestione delle operazioni ICT che riguardano le risorse e i servizi non esternalizzati, garantendo l'efficacia e l'efficienza dell'impianto, nonché la complessiva completezza e coerenza, con particolare riguardo a una funzionale assegnazione di compiti e responsabilità, alla robustezza dei controlli, alla validità del supporto metodologico e procedurale; vii) approva gli standard di data governance, le procedure di gestione dei cambiamenti e degli incidenti (ove del caso, in raccordo con le procedure del fornitore di servizi) e, di norma con cadenza annuale, il piano operativo delle iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le esigenze informative e di automazione delle linee di business e con le strategie aziendali.

L'Amministratore Delegato valuta, almeno annualmente, le prestazioni della funzione ICT rispetto alle strategie e agli obiettivi prefissati, in termini di rapporto costi/benefici o utilizzando sistemi integrati di misurazione delle prestazioni e assumendo, laddove necessario, gli opportuni interventi e iniziative di miglioramento.

Permane in capo all'Amministratore Delegato la responsabilità di approvare almeno annualmente la valutazione del rischio delle componenti critiche, nonché la relazione sull'adeguatezza e sui costi dei servizi ICT, informando a tale riguardo il CdA; in tale ambito, riscontra la complessiva situazione del rischio ICT e di

sicurezza in rapporto alla propensione al rischio definita, disponendo allo scopo di idonei flussi informativi concernenti, come minimo, il livello di rischio residuo per le diverse risorse informatiche, lo stato di implementazione dei presidi di attenuazione del rischio, l'evoluzione delle minacce connesse con l'utilizzo di servizi ICT, nonché gli incidenti registrati nel periodo di riferimento.

L'Amministratore Delegato monitora il regolare svolgimento dei processi di gestione e di controllo dei servizi ICT e, a fronte di anomalie rilevate, pone in atto opportune azioni correttive; assume inoltre decisioni tempestive in merito a gravi incidenti operativi o di sicurezza, di cui è prontamente informato, e fornisce informazioni al CdA in caso di gravi problemi per l'attività aziendale derivanti da incidenti e malfunzionamenti, con particolare riferimento all'impatto, alla risposta e ai controlli supplementari da definire; può, eventualmente, proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti ai piani di azione per l'attuazione della strategia ICT approvati dal CdA.

Con riferimento ai profili antiriciclaggio, l'AD è tenuto a curare l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio di Gruppo approvati dal CdA e a garantire che le responsabilità ed i compiti delle strutture aziendali coinvolte nei processi di assunzione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano chiaramente attribuite all'interno della Banca.

A tal fine l'AD:

- esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentati dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierla;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio e adotta, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Banca;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es. effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

3.6 La Direzione Generale

Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto la Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, da un Condirettore Generale, ove nominato, da uno o più Vice Direttori Generali fino a un massimo di tre e dagli altri componenti la Direzione Generale, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le

attribuzioni e le competenze. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto sociale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni di Direttore Generale sono svolte da quest'ultimo. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di gestione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle reti e dei servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 32 dello Statuto.

Le funzioni del Direttore Generale sono dettagliate nell'art. 49 dello Statuto Sociale. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale degli altri componenti della Direzione Generale ai sensi dell'art. 48, comma 1 dello Statuto Sociale, e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 8: *"In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione"*.

Considerata la quotidianità con la quale è necessario conferire procure e sottoscrivere atti, anche per il recupero dei crediti, al fine di consentire la necessaria correttezza ed evitare i rischi insiti nella scadenza dei termini, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Generale la firma sociale, determinandone limiti e modalità di esercizio, nonché deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione corrente. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, i suddetti poteri di firma sono attribuiti, entro specifici limiti, ai Vice Direttori Generali.

Le **deleghe e le attribuzioni al Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali** sono disciplinate in appositi documenti.

3.7 Il Collegio Sindacale – Ruolo, Composizione e Attribuzioni

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della legge, dello Statuto, della corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. La nomina e le funzioni del Collegio Sindacale sono state dettagliatamente disciplinate e specificate negli artt. dal 41 al 43 dello Statuto Sociale, in linea con quanto indicato nella Circolare 285/2013 della Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale designa anche il Presidente del Collegio medesimo.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo, nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo).

Non possono altresì candidarsi alla carica di Sindaco i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di Sindaco è causa di decadenza dalla carica di Sindaco.

Le attribuzioni del Collegio Sindacale sono analiticamente previste dall'art. 43 del vigente Statuto. Nello specifico, il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;

- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolte dalla Capogruppo sulle società del Gruppo, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate e operando in stretto raccordo con i corrispondenti Organi delle Società controllate.

Anche il Collegio Sindacale, così come il Consiglio di Amministrazione:

- identifica, in relazione alle caratteristiche della Banca, la propria composizione quali-quantitativa ottimale, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- svolge annualmente la propria autovalutazione in ordine alla sua composizione quali-quantitativa ottimale e alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; i risultati di tale verifica sono portati a conoscenza dei Soci secondo le stesse modalità dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Le attività ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono disciplinate da uno specifico **Regolamento del Collegio Sindacale**.

3.8 Buone prassi in materia di gender diversity

La Banca, ove possibile e opportuno sulla base di una valutazione avente ad oggetto le competenze specifiche dei soggetti coinvolti, terrà conto delle linee applicative in tema di composizione degli organi di cui alla Circolare 285/2013 in relazione alla diversità di genere del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, del presidente dell'organo con funzione di controllo, dell'amministratore delegato e/o del direttore generale.

Le medesime valutazioni saranno condotte in relazione alla buona prassi per cui nei comitati endo-consiliari almeno un componente sia del genere meno rappresentato.

3.9 Il Collegio dei Probiviri – Ruolo, Composizione e Attribuzioni

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Banca ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene più opportuno, senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante socio, si esprime entro trenta giorni sui ricorsi proposti avverso il rifiuto di ammissione.

I cinque membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

3.10 Il Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità – Obiettivi e Attribuzioni

Il Comitato Controlli Interni, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità è un comitato endoconsiliare istituito al fine di supportare l'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli, di operazioni con parti correlate e soggetti collegati e di sostenibilità.

BPL, avvalendosi della facoltà prevista dalla Circolare 285/2013, Parte III, Cap. 11, Sezione III, in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", in alternativa alla costituzione di un comitato ad hoc per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla disciplina

in materia il Consiglio di Amministrazione, ha attribuito al Comitato anche le competenze indicate in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Inoltre, in coerenza con le Aspettative di vigilanza in materia di rischi climatici e ambientali dell'8 aprile 2022 e delle buone prassi individuate dalla Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Comitato specifiche competenze in materia di sostenibilità e integrazione dei potenziali impatti dei fattori di rischio climatici tra quelli oggetto di supervisione, al fine di supportare il CdA nel suo ruolo di indirizzo e messa a terra nella strategia, tenendo in considerazione i fattori ESG.

La costituzione del Comitato non comporta in alcun modo una limitazione dei poteri decisionali e delle prerogative del Consiglio di Amministrazione, bensì mira ad accrescere l'attenzione sull'importanza dei presidi di controllo atti a garantire che l'operatività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali, la propensione al rischio e che sia improntata ai canoni di sana e prudente gestione.

Al Comitato sono stati pertanto attribuiti compiti di natura istruttoria, consultiva e propositiva diretti a supportare il Consiglio di Amministrazione:

- nelle attività di definizione, valutazione ed evoluzione del Sistema dei Controlli Interni e in materia di gestione e controllo dei rischi; in tale ambito, il Comitato, mediante valutazioni e pareri;
 - o nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi;
 - o nella definizione del Risk Appetite Framework (RAF). In particolare, supporta con specifiche proposte il Consiglio di Amministrazione nelle attività attinenti alla determinazione e approvazione degli obiettivi di rischio (Risk Appetite) e delle soglie di tolleranza (Risk Tolerance), avanzando proposte di merito e valutando la completezza ed efficacia dei parametri e delle variabili quantitative e qualitative utilizzate per la relativa declinazione nella valutazione e definizione del Piano di Risanamento e delle opzioni di recovery ivi incluse;
 - o nella definizione del documento di coordinamento previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Cfr. Policy del Gruppo BPLazio in tema di Sistema dei Controlli Interni);
 - o nel valutare il rispetto dei principi cui devono essere uniformati il Sistema dei Controlli Interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dai Servizi aziendali di controllo, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3. A tal fine il Comitato porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza, le lacune o inadeguatezze e le conseguenti azioni correttive da promuovere per il superamento, valutando le proposte avanzate dall'Organo Esecutivo;
 - o nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del Risk Appetite Framework (RAF);
 - o nella definizione dei meccanismi di monitoraggio e di controllo dei rischi;
 - o nella definizione del processo di determinazione del capitale complessivo, in termini attuali e prospettici, al fine di fronteggiare tutti i rischi aziendali rilevanti;
 - o nella definizione della politica aziendale di esternalizzazione delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - o nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
 - o nel riesame periodico degli elementi di cui sopra, in relazione all'evoluzione della governance e degli assetti organizzativi, delle linee strategiche, del contesto operativo di riferimento, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - o nella definizione e messa a terra delle linee guida e di indirizzo strategico volte ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
- nella valutazione e gestione delle Operazioni con parti correlate, esprimendo il proprio parere preventivo sulle procedure interne nonché (ove richiesto dalla normativa interna) fornendo pareri sull'approvazione di specifiche Operazioni, onde garantirne la conformità rispetto alle disposizioni applicabili; in tale ambito al Comitato spetta:

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nonché vincolanti, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle procedure in materia di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati ivi contemplate, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa esterna vigente;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati qualificate come di maggiore o minore rilevanza, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati qualificate come di maggiore o minore rilevanza in merito all'interesse della Banca, valutato anche nell'ottica complessiva del Gruppo, al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- sulla base del flusso informativo annuale ricevuto, l'effettuazione di un controllo ex post sull'applicazione dei casi di esenzione sulle operazioni esentate durante l'anno e la valutazione l'adeguatezza delle procedure di esenzione, anche al fine della loro revisione periodica;
- nelle valutazioni e nelle decisioni in materia di sostenibilità; in tale ambito, il Comitato:
 - monitora l'allineamento del sistema di governo societario alle norme di legge, alle Aspettative di Vigilanza e alle best practices nazionali e internazionali nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione, a lungo termine, di valore economico – finanziario e valore sociale e ambientale per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - promuove la diffusione della cultura della sostenibilità verso tutti gli stakeholder: dipendenti, azionisti, clienti e fornitori;
 - esamina le linee guida del piano di sostenibilità e le politiche della Società in materia di diritti umani, etica d'impresa e integrità, diversità ed inclusione, nonché le politiche di integrazione nel modello di business delle tematiche ambientali, sociali e di governance nonché le iniziative intraprese dalla Società per far fronte alle tematiche poste dal climate change e la relativa reportistica;
 - esamina e supervisiona gli indirizzi, gli obiettivi, e i conseguenti processi, di sostenibilità e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione;
 - esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, pareri su questioni in materia di sostenibilità;
 - esamina le iniziative di finanza sostenibile della Società;
 - presidia l'evoluzione della sostenibilità anche alla luce delle novità normative e dei principi internazionali in materia, monitorando il posizionamento della Società rispetto ai mercati finanziari sui temi di sostenibilità,
 - riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta in materia di sostenibilità

Il Comitato è composto da 3 (tre) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, designati tra i Consiglieri di Amministrazione.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno il Presidente del Collegio Sindacale, o altro componente effettivo dallo stesso designato, senza diritto di voto. Su invito del Presidente del Comitato, possono partecipare, per finalità consultiva/informativa, soggetti che non ne sono membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, gli altri amministratori e, informandone l'Amministratore Delegato, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. Il Comitato può altresì invitare alle riunioni, sempre con funzioni di carattere consultivo/informativo, anche soggetti esterni

(es, esponenti della Società di revisioni o consulenti esterni), i quali sono sottoposti agli obblighi di riservatezza disciplinati nel presente Regolamento.

Il Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità di BPL stabilisce i criteri per lo svolgimento delle funzioni dei Comitati eventualmente istituiti dalle Società Controllate, che operano in raccordo con il Comitato della Capogruppo.

Nel **Regolamento del Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità** sono disciplinate le attività del Comitato con particolare riferimento a:

- la mission e le principali attribuzioni;
- la composizione e la durata in carica;
- le regole di funzionamento e i meccanismi di voto;
- i meccanismi di coordinamento e i flussi informativi con altri Organi/Funzioni aziendali.

3.11 Il Comitato Nomine e Remunerazioni – Obiettivi e Attribuzioni

Nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente e, in particolare, delle previsioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (cfr. Parte, I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.1 e Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII, par. 2) nonché dalle altre norme di legge e disposizioni normative interne di volta in volta applicabili, BPL ha istituito il Comitato Nomine e Remunerazioni a cui è attribuita, nelle relative materie, la funzione di coadiuvare l'Organo con funzione di supervisione strategica del Gruppo BPL con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

Per assicurare una maggiore efficienza operativa attraverso il collegamento più diretto tra le decisioni relative alla composizione e alle nomine degli esponenti e quelle relative alle remunerazioni, è stata ravvisata l'opportunità di non istituire due distinti comitati ma di accorpate in un unico Comitato le attribuzioni in tema di nomine e remunerazioni.

In tema di composizione e nomina degli esponenti aziendali il Comitato:

- supporta il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, propositive e consultive:
 - o in sede di identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi individuati dalla Circolare 285/2013 e, in particolare, nella individuazione e motivazione del profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
 - o in sede di verifica successiva circa la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- esprime il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche, tenendo conto del profilo dei candidati alla carica definito nel documento relativo alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di BPL. Ciò sia in caso di presentazione di liste da parte del Consiglio all'assemblea, sia in caso di cooptazione dei consiglieri;
- con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo, supporta il Consiglio di Amministrazione nella fissazione di un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato, eventualmente superiore a quello previsto dalla Circolare o da previsioni di legge, e nella predisposizione di un piano per accrescere questa quota sino al target fissato.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la Banca ed il Gruppo.

In tema di Piani di successione il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dell'eventuale piano volto ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice (es. presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali. In ogni caso, il Comitato supporta il Consiglio di

Amministrazione nella individuazione in anticipo almeno del profilo ideale da ricercare per i candidati a ricoprire le posizioni di vertice.

Con riguardo al Processo di autovalutazione annuale, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nella fase istruttoria del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e degli altri Comitati interni così come previsto dal vigente regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle società controllate. In particolare, supporta il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del CdA nelle attività volte ad assicurare che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio; e
- siano adottate le misure correttive individuate in esito al processo di autovalutazione per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- il regolamento interno identifichi le modalità e gli strumenti con i quali svolgere le diverse fasi del processo, in modo coerente con la complessità della banca e dei lavori dell'organo e tale da garantire un'autovalutazione approfondita.

In tema di politiche di remunerazione e incentivazione il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione, per mezzo di proposte, valutazioni e pareri. In particolare, lo stesso:

- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sugli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante, ivi comprese le eventuali esclusioni;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nell'analisi della neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere e verifica del divario retributivo di genere (gender pay gap) e della sua evoluzione nel tempo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni, in particolare con il Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, il Comitato si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi, supportando il Consiglio di Amministrazione nelle relative valutazioni.

Il Comitato è composto da 3 (tre) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, designati tra i Consiglieri di Amministrazione.

Su invito del Presidente del Comitato, possono partecipare, per finalità consultiva/informativa, soggetti che non ne sono membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, gli altri amministratori e, informandone l'Amministratore Delegato, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Nel **Regolamento del Comitato Nomine e Remunerazioni** sono disciplinate le attività del Comitato con particolare riferimento a:

- la mission e le principali attribuzioni;
- la composizione e la durata in carica;
- le regole di funzionamento e i meccanismi di voto;
- i meccanismi di coordinamento e i flussi informativi con altri Organi/Funzioni aziendali.

3.12 Le riunioni degli Amministratori indipendenti

Per l'efficace funzionamento dei meccanismi di governance, BPL assegna un ruolo di particolare rilievo agli Amministratori indipendenti presenti nel Consiglio. In coerenza con quanto previsto dalla Circolare 285/2013, con apposito regolamento sono state disciplinate le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, proporzionate anche in relazione al numero degli stessi, in modo che essi possano confrontarsi sulle tematiche rilevanti anche in assenza degli altri amministratori, evitando in ogni caso sovrapposizioni rispetto alle attribuzioni dei Comitati endo-consiliari e del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento disciplina altresì le riunioni degli amministratori indipendenti in relazione alle attività "residuali" rispetto alle attività del Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Remunerazioni che gli stessi sono chiamati a porre in essere per supportare il Consiglio di Amministrazione nelle materie di volta in volta di competenza degli stessi ai sensi della Circolare 285/2013.

3.13 L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, BPL ha nominato un componente del Consiglio di Amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Lo stesso esponente svolge altresì l'incarico di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, che costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. L'esponente assicura che il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo svolga in maniera efficace i propri compiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito specifiche deleghe conferite all'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio in coerenza con le Disposizioni della Banca d'Italia in materia.

3.14 L'organismo di Vigilanza – Obiettivi e Attribuzioni

L'Organismo di Vigilanza è un Organo disciplinato dal Decreto Legislativo 231/2001 che prevede l'istituzione di un organismo di controllo interno incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di curarne il costante aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza e della struttura organizzativa della Banca, le attribuzioni ed i poteri sono conferiti ad un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da uno o più soggetti esterni, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Responsabile della Funzione di Revisione Interna.

Alla suddetta struttura vengono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

La Banca ha istituito un Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. La sua composizione, includendo tutte professionalità dotate delle necessarie competenze giuridiche e tecnico-organizzative, consente di presidiare al meglio la valutazione dei modelli e delle procedure presenti e in fase di definizione.

L'Organismo ha individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, anche in relazione alle nuove fattispecie introdotte, provvedendo ad una costante revisione della matrice rischi/reati, al fine di includere tutte le fattispecie ricomprese nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti. Ha altresì provveduto, in particolare per alcune attività ritenute estremamente sensibili (antiriciclaggio, bilancio, tesoreria, enti, tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.), ad analizzare compiutamente i processi e le prassi in essere e a richiedere alle competenti funzioni la definizione di idonei protocolli, verificandone l'adeguatezza. Ha poi provveduto a richiedere e ottenuto la definizione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio per il mancato

rispetto delle procedure anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, definendo, tra l'altro, i flussi informativi sistematici ed occasionali, necessari all'organismo per la verifica dei presidi in essere.

Il Consiglio ha disciplinato le regole di funzionamento dell'Organismo e le modalità di gestione dei necessari flussi informativi con appositi documenti. La parte generale del modello di organizzazione, gestione e controllo è contenuta nel documento **Principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** (disponibile sul sito web della Banca <https://www.bplazio.it/governance/#etico>). La parte speciale del suddetto modello è contenuta nel documento **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001**. La Banca ha inoltre adottato un documento contenente i **Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** nonché un **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**, quest'ultimo definito e approvato in autonomia dal medesimo Organismo di Vigilanza.

La Banca, in qualità di Capogruppo, ha altresì adottato un **Codice Etico**, pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/governance/#etico>. Tra gli aspetti oggetto di specifica tutela mediante i presidi dettati dal Codice Etico meritano particolare menzione gli obiettivi di sostenibilità, con riferimento a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché la neutralità di genere, in linea con la sempre maggiore attenzione prestata a tali temi dagli orientamenti e dalla normativa di vigilanza tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale. Il Consiglio di Amministrazione garantisce l'attuazione del predetto Codice Etico, monitorandone il rispetto da parte del personale della Banca. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi (tra cui possono rientrare eventuali meccanismi premianti/sanzionatori) volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali.

3.15 Regime di revisione contabile

L'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti è esercitato da una società di revisione legale dei conti iscritta nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio Sindacale. Alla società di revisione compete la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Alla stessa spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Si esprime, infine, con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

La società di revisione si relaziona periodicamente con il Collegio Sindacale, attraverso la pianificazione di specifiche riunioni e lo scambio periodico di informazioni.

La società di revisione comunica senza indugio alla Banca gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

4. La Struttura Finanziaria di Banca Popolare del Lazio

4.1 La Struttura del Capitale Sociale

Il Capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore unitario di euro 3 cadauna, in circolazione.

Le azioni possono essere emesse illimitatamente. Sono nominative ed indivisibili e non è consentita la contitolarità delle medesime, salvo il caso previsto dall'art. 13 (morte del socio).

Il prezzo delle azioni è determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio dall'assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale. Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nell'esercizio. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha formalizzato in un apposito documento, denominato Policy per la determinazione del valore delle azioni di BPL, le linee guida e la metodologia dallo stesso seguita nella determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Banca.

La suddetta metodologia è stata oggetto di apposita valutazione da parte della Funzione di Controllo dei Rischi, formalizzata nel documento denominato Valutazione della metodologia per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Banca Popolare del Lazio.

I documenti menzionati nei due capoversi precedenti sono disponibili sul sito internet della Banca.

4.2 Le norme relative al trasferimento dei titoli ed al riacquisto delle azioni proprie

L'art. 17 dello Statuto prevede la facoltà del Consiglio d'Amministrazione di disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della Banca nei limiti della riserva, all'uopo costituita con i criteri previsti dall'art. 52 dello Statuto.

La detta facoltà può essere esercitata nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di fondi propri, contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e nel Regolamento delegato UE n. 241/2014.

Il regolamento delegato summenzionato ha fissato al 2% del Capitale primario di classe 1 il limite massimo consentito per il riacquisto delle azioni proprie. La detta facoltà di acquisto o rimborso, in presenza dei fondi necessari, può essere esercitata solo previo rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Organo di Vigilanza e nel rispetto di quanto disposto nel provvedimento autorizzativo.

L'art. 3, comma 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ha esteso l'applicabilità dell'art. 132 TUF, e della relativa disciplina attuativa (segnatamente l'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti), anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate. La normativa in parola sembra richiedere un passaggio assembleare, nonostante le previsioni di cui all'art. 17 dello Statuto, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie. A tal fine, su base annuale il Consiglio di Amministrazione provvedere a richiedere un'autorizzazione assembleare per procedere all'acquisto di azioni proprie, nonché all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle stesse, usualmente al fine di rimborsare gli eredi di soci deceduti prima del 25 luglio 2021 e di compiere operazioni volte a sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento (cfr. ultra).

Il titolo azionario ISIN IT0001045118 della Banca Popolare del Lazio è ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel – segmento "Equity Auction", anche per essere in linea con la Raccomandazione Consob del 18 ottobre 2016 e con la Direttiva MiFID 2 in vigore dal 3 gennaio 2018. L'avvio delle negoziazioni è avvenuto a partire dal 29 dicembre 2017.

La decisione del Consiglio di Amministrazione di quotare su un Sistema Multilaterale di Negoziazione le azioni della Banca risponde all'esigenza di garantire agli attuali e ai nuovi azionisti e soci il massimo grado di liquidabilità dell'investimento.

Contemporaneamente, il Regolamento del mercato garantirà, nel tempo, efficienza, trasparenza e totale conformità normativa delle negoziazioni.

Le informazioni riguardanti la negoziazione delle azioni, così come il regolamento completo del mercato, sono visibili sul sito www.vorvel.eu.

Con l'obiettivo di sostenere la liquidabilità del titolo nell'interesse della generalità degli azionisti - senza con ciò influenzare la fissazione del prezzo delle azioni nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della price discovery e delle regole del mercato Vorvel- nonché, se già presenti nel Fondo Acquisti proprie azioni, per le altre finalità volta per volta determinate dal Consiglio di Amministrazione - quali l'assegnazione di azioni ai soci a titolo di dividendo o quota parte dello stesso, ovvero il loro impiego come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse della Banca - è stato conferito ad una società di intermediazione mobiliare terza un incarico per lo svolgimento di attività di sostegno della liquidità delle azioni stesse in base ad un contratto finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni sul mercato Vorvel ed ispirato ai principi contenuti nella "Prassi di mercato ammessa n.1" di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318.

5. I Soci di Banca Popolare del Lazio – Diritti dei soci

Il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a socio è di n. 100 azioni.

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 dello Statuto. Possono far parte della società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella società è necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Capogruppo è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro dei soci, adempite le formalità prescritte.

Nessun socio, o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. 100 azioni, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio, fermi restando tutti i diritti patrimoniali. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge. È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. È vietato il recesso parziale. Per il rimborso delle azioni, sia in caso di recesso sia in caso di esclusione si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2 dello Statuto, che prevede che il valore di liquidazione delle azioni, per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio, è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto delle consistenze patrimoniali della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Le modalità, ivi inclusi i limiti e le tempistiche, di rimborso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica della Società e del Gruppo e tenuti presenti i limiti e le condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile, nonché in conformità alla disciplina comunitaria in materia di fondi propri.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla notizia, all'esame del Collegio dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

In sede assembleare ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.

Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento e la partecipazione in assemblea nonché l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L'assetto organizzativo del Gruppo

Al fine di assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, l'assetto proprietario e di *governance* delle società appartenenti al Gruppo presenta un elevato livello di integrazione. Tale integrazione si esplicita attraverso:

- l'assetto proprietario, tenuto conto che il capitale sociale delle società controllate è posseduto, almeno in misura maggioritaria, da Banca Popolare del Lazio;
- la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, in cui sono presenti esponenti di espressione della Capogruppo, in modo sia da assicurare un'efficiente ed efficace trasmissione delle linee guida della Capogruppo a presidio della correttezza della gestione, pur salvaguardando nel contempo l'autonomia della controllata, sia da garantire un'analogia sensibilità ed attenzione nella valutazione dei controlli e delle azioni a presidio dei rischi;
- l'assetto organizzativo, amministrativo/contabile nonché il sistema di controllo adottato per le società controllate, che prevede l'accentramento di alcune importanti funzioni presso la Capogruppo.

Banca Popolare del Lazio, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle società facenti parte del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Al fine di rendere chiaro e coerente tale assetto di Gruppo anche nei confronti di terzi gli statuti della Capogruppo e delle società dalla stessa controllate contengono specifiche disposizioni. In particolare:

- lo statuto della Capogruppo prevede che: (i) l'oggetto sociale includa l'emanazione, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, di disposizioni alle società componenti il gruppo, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo; (ii) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo, quelle relative alla determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- lo statuto di ciascuna delle società appartenenti al Gruppo indica: (i) l'appartenenza della società al Gruppo; (ii) l'obbligo di osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo; (iii) l'obbligo da parte degli amministratori delle singole società controllate di fornire alla Capogruppo ogni dato o informazione per l'emanazione delle suddette disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

In conformità con quanto previsto nell'ambito della Circolare 285/2013, la Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, esercita:

- a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al Gruppo (crescita o riduzione per via endogena), sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del Gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
- b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società, sia del Gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero Gruppo;
- c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole società controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

La Capogruppo dota il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti allo stesso. In particolare, l'esternalizzazione alla Capogruppo delle funzioni aziendali di controllo (Revisione Interna, Conformità, Antiriciclaggio, Controllo dei Rischi) e di altre funzioni operative permette di realizzare un efficace sistema di controlli interni, assicurando un'attività omogenea ed ispirata ai medesimi principi a livello di Gruppo.

La Capogruppo inoltre formalizza e rende noti a tutte le società del Gruppo i criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi e convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del Gruppo.

Il Gruppo Banca Popolare del Lazio, al fine di rafforzare il coordinamento, il confronto dialettico e la trasparenza tra l'Organo Amministrativo, le Funzioni aziendali di controllo e le altre strutture, ha provveduto all'istituzione di Comitati manageriali e Gruppi di coordinamento a cui sono attribuiti compiti di natura consultiva e propositiva finalizzati ad agevolare gli Organi con Funzione di Gestione e con Funzione di Supervisione Strategica. In particolare, i Comitati svolgono funzione di coordinamento per la definizione degli indirizzi di politica commerciale, finanziaria, creditizia e tecnico-organizzativa a livello di Gruppo. In particolare, sono istituiti presso la Capogruppo:

- il Comitato di Direzione di Gruppo, che svolge un'azione di coordinamento e monitoraggio nell'attuazione delle scelte strategiche di significativo interesse a livello di singole società e/o di Gruppo. Il Comitato di Direzione di Gruppo può essere convocato, secondo una struttura modulare, in ordine a tematiche i) generali di interesse del Gruppo, ii) inerenti alle risorse umane; iii) commerciali; iv) inerenti alle attività di erogazione servizi/funzioni esternalizzati;
- il Comitato Finanza – ALCO, organo consultivo e tecnico che ha il compito di definire gli indirizzi tattici/operativi e gli ambiti di manovra sulla base dell'andamento dei mercati e della sensibilità delle poste dell'attivo e del passivo (*Asset-Liability Management*) del Gruppo.

Sono stati inoltre costituiti i seguenti Gruppi di coordinamento:

- in materia di Esternalizzazioni, il "Gruppo di coordinamento delle esternalizzazioni", chiamato a valutare nel continuo, ed in ottica strategica, le risultanze delle attività di monitoraggio svolte sulle prestazioni esternalizzate, condivide e mette a fattor comune eventuali iniziative da intraprendere nei confronti dei fornitori, valuta opportunità in termini di convenienza economica e di qualità del servizio, nonché esprime più compiutamente la rappresentanza del gruppo BPL nei diversi organi societari degli *outsourcer*;
- in tema ESG e in relazione agli ambiti inerenti alla sostenibilità, è istituito un "Gruppo di coordinamento ESG" che svolge funzioni di natura propositiva e consultiva verso l'Organo Esecutivo nelle valutazioni e nelle decisioni relative alle tematiche inerenti alla sostenibilità.

Almeno trimestralmente gli esiti delle valutazioni espresse in esito ai lavori dei Gruppi di coordinamento devono essere portate all'attenzione dell'Alta Dirigenza di Capogruppo e del Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità della Capogruppo.

Ove necessario, possono essere istituiti ulteriori Gruppi di Coordinamento su specifiche tematiche.

La composizione, il funzionamento e le attribuzioni dei Comitati Manageriali e dei Gruppi di Coordinamento sono dettagliati in apposito documento denominato **Regolamento dei Comitati Manageriali e dei Gruppi di Coordinamento del Gruppo Banca Popolare del Lazio**.

7. L'assetto di Governance delle società controllate

Si rappresenta di seguito l'assetto organizzativo delle banche, società finanziarie e strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

7.1 Blu Banca S.p.A.

Il sistema di amministrazione e controllo adottato da Blu Banca S.p.A. ("**Blu Banca**"), società avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ai sensi delle leggi vigenti, e controllata dalla Capogruppo la quale detiene il 99,55% del relativo capitale sociale, è il sistema tradizionale, disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-*bis* del Codice Civile.

Sono organi di Blu Banca:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- l'Amministratore Delegato, ove nominato;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale, ove nominato.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, esprime la volontà degli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzianti. L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione riveste il ruolo sia di organo con funzione di supervisione strategica sia di organo con funzione di gestione.

L'art. 23 dello Statuto sociale prevede che al Direttore Generale siano attribuite specifiche competenze e deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'art. 14 dello Statuto Sociale, prevede che il Consiglio di Amministrazione per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, può attribuire, tra gli altri, al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale, la facoltà di firmare per quelle categorie di atti e di operazioni che sono determinate dal Consiglio stesso.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

Le Deleghe e le attribuzioni del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale sono disciplinate in appositi regolamenti.

Mediante un apposito accordo di servizio, sono esternalizzate alla Capogruppo, *inter alia*, le funzioni aziendali di controllo (Revisione Interna, Conformità, Antiriciclaggio, Controllo dei Rischi). Alla luce di quanto precede, Blu Banca ha nominato referenti interni per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei

poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni, nonché ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa. Il Presidente convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.

Il Collegio Sindacale riveste la funzione di organo con funzione di controllo. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di Blu Banca e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Per l'efficace funzionamento dei meccanismi di *governance*, Blu Banca assegna un ruolo di particolare rilievo agli Amministratori indipendenti presenti nel Consiglio. Ai sensi della Circolare con apposito "**Regolamento delle riunioni degli amministratori Indipendenti**" sono disciplinate le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, proporzionate anche in relazione al numero degli stessi, in modo che essi possano confrontarsi sulle tematiche rilevanti anche in assenza degli altri amministratori, evitando in ogni caso sovrapposizioni rispetto alle attribuzioni dei Comitati endo-consiliari e del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, come previsto dallo Statuto e in linea con le disposizioni normative vigenti, in tema di costituzione di uno o più comitati Endo-Consiliari aventi finalità istruttorie, consultive e propositive, è stato istituito il Comitato Rischi e Parti correlate, che ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione e monitoraggio delle attività legate al Sistema dei Controlli Interni e alla gestione dei rischi. In materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, il Comitato esprime il proprio parere preventivo sulle procedure interne nonché (ove richiesto dalla normativa interna) fornendo pareri sull'approvazione di specifiche Operazioni, onde garantirne la conformità rispetto alle disposizioni applicabili. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato sono disciplinati nel "**Regolamento del Comitato Rischi e Parti correlate**".

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, è incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di curarne il costante aggiornamento. La composizione e inquadramento del suddetto Organismo garantiscono che esso disponga delle caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

7.2 Istituto Finanziario Europeo S.p.A.

L'Istituto Finanziario Europeo S.p.A. ("IFE"), è una società finanziaria iscritta all'albo ex art. 106 del TUB, assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia, attiva nell'ambito dei crediti a clientela retail, in particolare nei finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS). BPL ne ha acquisito la partecipazione di controllo al 100% nei primi mesi del 2024.

Sono organi di IFE:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consigliere Delegato
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, esprime la volontà degli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. L'Assemblea delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, è l'organo con funzione di supervisione strategica della Società.

Al Consigliere Delegato è attribuita la legale rappresentanza della società e sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione tranne quelli non delegabili per legge. Allo stesso è assegnata la responsabilità di istituire e mantenere un efficace sistema di gestione e controllo, in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale riveste la funzione di organo con funzione di controllo. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di IFE e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha demandato al Collegio Sindacale i compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Mediante un apposito accordo di servizio, sono esternalizzate alla Capogruppo, *inter alia*, le funzioni aziendali di controllo (Revisione Interna, Conformità, Antiriciclaggio, Controllo dei Rischi).

7.3 BPL Sistemi e Servizi SPA

La BPL Sistemi e Servizi S.p.A ("BPL Sistemi e Servizi"), prima Real Estate Banca Popolare del Lazio S.r.l. ("Real Estate BPL"), è una società strumentale interamente controllata dalla Capogruppo che ha ad oggetto l'esercizio di attività immobiliare strumentale all'esercizio dell'attività bancaria con l'esclusione di attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

La società è gestita da un Amministratore Unico.

7.4 Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro S.r.l.

Nel quadro del sistema di *corporate governance* del Gruppo, BPL, in qualità di società controllante, ha individuato nello sviluppo del *business* assicurativo uno dei principali driver strategici di crescita e di rafforzamento della relazione con la propria clientela, composta da imprese e persone fisiche.

In tale ambito, il Gruppo ha definito un modello di offerta focalizzato sulla consulenza assicurativa a valore aggiunto, con particolare riferimento al segmento *corporate* e *middle market*, ritenuto coerente con il posizionamento commerciale e con le competenze distintive della controllante.

Per l'attuazione di tale modello, BPL si avvale in via esclusiva della società controllata IBS, *broker* assicurativo *captive* del Gruppo, che rappresenta la piattaforma specialistica per l'erogazione dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa nei confronti della clientela del Gruppo.

Tale assetto consente di garantire coerenza strategica, presidio dei rischi, specializzazione delle competenze e integrazione operativa con le strutture della controllante.

La *governance* di IBS è strutturata in modo da assicurare un equilibrato presidio degli indirizzi strategici, nonché un efficace coordinamento con la capogruppo.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge anche il ruolo di Amministratore Delegato.

Tale configurazione consente di coniugare la centralità del ruolo di indirizzo della controllante con un assetto decisionale snello ed efficiente, idoneo a supportare le esigenze operative della società controllata.

Le decisioni inerenti alla gestione operativa di IBS sono assunte nel rispetto delle linee di indirizzo strategico definite dal Gruppo e delle regole di funzionamento previste dagli accordi vigenti, assicurando coerenza con gli obiettivi industriali e commerciali della controllante.

8. Il trattamento delle Informazioni Privilegiate

L'obiettivo di una regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate è quello di evitare che la divulgazione di documenti e di informazioni riguardanti la Banca e le relative società controllate possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata, provocando asimmetrie informative tra il pubblico. La diffusione delle Informazioni Privilegiate consente, quindi, di tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano l'emittente, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

La ratio dell'obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari è da individuarsi nell'obiettivo di non consentire di:

- abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure
- comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

La ratio dell'obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate in conformità a modalità prestabilite è da individuarsi nell'obiettivo di impedire che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non conosciute dal pubblico.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha adottato un **Regolamento Aziendale in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate e degli obblighi di informazione**, disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/investor-relations/>.

Il documento è stato redatto in attuazione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (MAR), dall'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), delle disposizioni in tema di informazione societaria di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti), nonché, infine del Decreto Legislativo 231/01.

9. La Disciplina in materia di Internal Dealing

La Disciplina in oggetto ha la finalità di disciplinare gli obblighi informativi che i "Soggetti Rilevanti" e le "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito "quotati" della Banca e delle altre società del Gruppo emittenti. Ai sensi del presente Regolamento per "azioni e strumenti di debito quotati" si intendono azioni e strumenti di debito ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o Multilateral Trading Facilities (MTF).

La normativa prevede due fondamentali obblighi relativamente ai soggetti classificati come Soggetti Rilevanti:

- quello di notificare da parte di detti soggetti e/o dalle persone a loro strettamente legate a Consob e alla Banca le operazioni sulle azioni e sugli strumenti di debito quotati emessi dalla Banca stessa e dalle altre società del Gruppo emittenti;
- quello di astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali.

La trasparenza delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati, considerata la posizione di particolare rilievo che questi soggetti rivestono all'interno della Banca e delle altre società del

Gruppo emittenti, possono costituire un elemento informativo rilevante per l'investitore e una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l'abuso di informazioni privilegiate

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha adottato un **Regolamento Aziendale in materia di Internal Dealing**, disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bplazio.it/investor-relations/>.

Il Regolamento è stato adottato dalla Banca in esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di internal dealing definite dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR) e dalle relative disposizioni modificative e attuative, nonché dalle disposizioni applicabili previste dalla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, con particolare riguardo al Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico Finanza) e al Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e loro successive modifiche ed integrazioni.

10. Modalità di gestione dei conflitti di interesse e disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Non essendo stato costituito un apposito comitato, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito agli amministratori indipendenti membri del Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità i compiti che le Disposizioni di Banca d'Italia assegnano agli amministratori indipendenti.

Al fine di evitare il rischio che taluni soggetti vicini ai centri di potere della Banca possano porre in essere operazioni in conflitto di interesse con la stessa, specifiche normative emanate dalla Banca d'Italia in tema di operazioni con Soggetti Collegati e/o Parti Correlate, hanno reso necessaria l'adozione di procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che la Banca stessa intrattiene, direttamente o per il tramite di sue società controllate, con i due insiemi di soggetti individuati dalle normative - i soggetti collegati e le parti correlate - rispetto ai quali l'operatività è sottoposta a misure talvolta differenti.

Le normative citate prevedono che la banca o, nel caso di gruppo bancario, la capogruppo si doti di adeguati presidi con riferimento all'operatività tenuta con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, ed in particolare:

- apposite procedure in cui vengano disciplinate le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'informativa agli organi sociali per le operazioni realizzate sia con Parti Correlate sia con Soggetti Collegati;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati" adottato in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare 285/2013 come successivamente modificata).

Tale Regolamento disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle altre società facenti parte del Gruppo, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle suddette operazioni, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa vigente.

Sono state pertanto individuate regole interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni e sono state stabilite le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Il **Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati** è pubblicato sul sito internet della Banca www.bplazio.it come da specifica disposizione normativa.

Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 88, paragrafo 1 della CRDIV, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRDV), i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione (i.e. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) e alle loro "parti correlate" sono documentati e messe a disposizione della Banca d'Italia su richiesta. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della previsione sopra descritta, per "parte correlata" si intende: a) il coniuge, partner registrato ai sensi della normativa italiana, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione; b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

10.1 La gestione delle operazioni personali del gruppo BPL

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. "**MiFID 2**") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la MiFID 2 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento, prescrive agli intermediari di adottare determinate procedure in tema di "Operazioni Personali su Strumenti Finanziari" effettuate da o per conto dei soggetti rilevanti, a titolo personale o comunque al di fuori delle attività che i soggetti rilevanti compiono per conto della banca nell'ambito dei servizi di investimento alla clientela, sul presupposto che gli stessi siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse nei confronti dei clienti stessi o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o rilevanti riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto della banca.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di operazioni personali nella prestazione dei servizi di investimento con la clientela, la Banca, in qualità di Capogruppo, ha adottato lo specifico documento **Regolamento per la Gestione delle Operazioni Personali del Gruppo Banca Popolare del Lazio**. Tale documento, oltre a dettare definizioni di "operazione personale" e "soggetti rilevanti", elenca in modo specifico quali operazioni personali sono vietate ai soggetti rilevanti e quali invece sono ammesse.

È inoltre previsto un sistema di registrazione delle operazioni personali, per cui il soggetto rilevante deve notificare entro non oltre 10 giorni lavorativi dal compimento dell'operazione, per iscritto, le operazioni personali effettuate presso un altro intermediario, disposte direttamente dal soggetto rilevante o da una persona strettamente legata al soggetto rilevante stesso (secondo la definizione contenuta nel documento in esame). L'obbligo di notifica deve essere assolto mediante la compilazione di un apposito modulo per la segnalazione delle operazioni personali, da trasmettere alla Funzione di Conformità di Gruppo, che cura un apposito registro in cui annotare le predette operazioni.

Laddove l'operazione personale fosse ritenuta ragionevolmente sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato essa sarà segnalata senza indugio alla Consob.

11. Informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione

Le politiche di remunerazione e incentivazione hanno la finalità di garantire un sistema di remunerazione e incentivazione in linea con i valori aziendali, le strategie definite e le politiche di gestione e contenimento dei rischi a livello di Gruppo, in coerenza con i livelli di patrimonio e di liquidità delle società facenti parti del Gruppo stesso.

La Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, definisce una politica di remunerazione di gruppo coerente con le caratteristiche di quest'ultimo e di tutte le sue componenti, fornisce gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verifica la corretta applicazione da parte delle società controllate.

L'Assemblea dei Soci, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare 285/2013, ha definito le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo che si applicano a tutto il personale, individuando il "personale più rilevante" per il Gruppo, ovvero quella categoria di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un

impatto rilevante sul profilo di rischio della banca, tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi enunciati dalla regolamentazione delegata UE.

Il documento prevede un sistema di remunerazione ed incentivazione che tiene in debito conto l'effettivo bilanciamento tra remunerazione fissa e variabile, favorendo un maggior peso della prima rispetto alla seconda, con l'obiettivo di evitare possibili effetti negativi conseguenti ad un eccessivo peso della quota variabile della retribuzione e della sua diretta proporzionalità al raggiungimento di obiettivi economici. In tale ottica presta particolare attenzione alla remunerazione variabile dei responsabili delle funzioni di controllo.

Riguardo alla concreta attuazione di dette politiche, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il processo con il quale sono stati individuati, nel rispetto delle linee guida deliberate dall'Assemblea, i criteri per la determinazione della remunerazione variabile dei componenti degli organi sociali della Capogruppo.

Nell'ambito del medesimo documento sono stati inoltre definiti i principi, applicati in modo uniforme a livello di Gruppo, per la determinazione della remunerazione degli organi sociali delle società controllate dalla Capogruppo, al fine di assicurare che ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società del Gruppo sia riconosciuto un compenso adeguato ai compiti ed alle responsabilità affidati agli stessi.

La missione della Banca è quella di creare valore per gli azionisti nel breve come nel lungo periodo, attraverso una soddisfacente remunerazione del capitale investito, conservando ed accrescendo il valore patrimoniale e prestando massima attenzione al contenimento dei rischi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, responsabilmente e nell'interesse d'impresa, degli *stakeholder* e della collettività in genere, nel rispetto della sua tradizione cooperativa e del legame al territorio.

Con le proprie politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, la Capogruppo si propone di promuovere:

- la partecipazione impegnata degli amministratori, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo, garantendo un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale raggiunta dalla Banca;
- il raggiungimento da parte della Direzione Generale degli obiettivi dimensionali, di contenimento del rischio, di miglioramento organizzativo e di risultato previsti dal piano industriale triennale;
- la partecipazione attiva delle risorse di ogni ordine e grado al perseguimento degli obiettivi economico-patrimoniali e commerciali della Banca, coerentemente con le effettive esigenze dei clienti ed in linea con i profili di rischio degli stessi.

L'Assemblea dei soci approva annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo BPL, prestando particolare attenzione alla valutazione dei criteri prescelti nella loro definizione, all'equilibrio tra componente fissa e variabile, nonché al collegamento del compenso con il livello di rischio e l'effettività e stabilità dei risultati. In tale documento sono state recepite le disposizioni di cui alle Circolari 285/2013 in materia di Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione.

12. Il Sistema dei Controlli Interni

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati di performance, miglioramento, salvaguardia, informazione e conformità.

Il Gruppo attribuisce un rilievo strategico al Sistema dei Controlli Interni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti. Per tale motivazione, la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le Funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (Organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nella definizione, applicazione ed evoluzione di meccanismi, metodologie e strumenti in grado di identificare, misurare/valutare, gestire/mitigare i rischi e assicurare un'adeguata informativa agli Organi aziendali.

Il Gruppo considera, dunque, il Sistema dei Controlli Interni quale elemento fondamentale del complessivo sistema di governo della Capogruppo e delle società facenti parte del Gruppo, in grado di assicurare che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di "sana e prudente gestione", ed è pertanto impegnata costantemente nell'attività di evoluzione del Sistema dei Controlli Interni, finalizzata ad assicurarne l'efficacia e l'efficienza.

Tra le funzioni non delegabili del Consiglio di Amministrazione è inclusa la verifica, nel continuo, dell'efficienza e dell'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi.

L'organo con funzione di gestione, con la partecipazione del Direttore Generale, è responsabile del funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici.

Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità e adeguatezza complessiva del sistema dei controlli interni.

Il Gruppo BPL adotta un modello organizzativo del Sistema dei Controlli Interni che prevede l'accentramento presso la Capogruppo delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC) di secondo livello (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Controllo dei rischi ICT e di sicurezza) e di terzo livello (Revisione Interna) sulla base di appositi accordi di esternalizzazione infragruppo.

La Capogruppo ha approvato un documento denominato **Regolamento del Sistema dei Controlli Interni nell'ambito del Gruppo BPL** coerente con le normative vigenti, avente lo scopo di disciplinare l'architettura e i meccanismi di funzionamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni nell'ambito del Gruppo, con particolare riferimento a:

- principi e linee guida su cui si fonda il Sistema dei Controlli Interni;
- compiti e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali coinvolte;
- flussi informativi tra i diversi attori coinvolti nel Sistema dei Controlli Interni (flussi orizzontali e flussi verticali);
- modalità di coordinamento e meccanismi di integrazione tra Funzioni e Organi di controllo, finalizzati ad assicurare una corretta interazione, evitando sovrapposizioni o lacune nelle rispettive attività.

Nel definire i meccanismi di coordinamento tra le Funzioni e gli Organi aziendali, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge, la Capogruppo presta attenzione a non alterarne le responsabilità primarie, definite dalla normativa vigente.

Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo si articola su tre livelli e prevede il coinvolgimento di diverse strutture aziendali:

- Controlli di linea (di primo livello);
- Controlli sulla gestione dei rischi (di secondo livello);
- Attività di revisione interna (di terzo livello).

I controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello") sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso diverse unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo, che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

I controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello") hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie Funzioni;
- la conformità alle norme dell'operatività aziendale, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le Funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive. Esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

In particolare, le Funzioni preposte a tali controlli sono:

- Funzione di Controllo dei Rischi, attribuita alla Direzione Risk Management, la cui mission è quella di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio assegnati;
- Funzione di Conformità, attribuita alla Direzione Compliance, la cui mission è quella di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di non conformità alle norme, verificando che i processi aziendali siano idonei a prevenire la violazione delle norme di eteroregolamentazione (leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione quali codici di condotta, codici etici, ecc.;
- Funzione Antiriciclaggio, attribuita alla Direzione Antiriciclaggio, la cui mission è quella di concorrere alla prevenzione dei rischi connessi all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi della normativa di riferimento, D.Lgs. n. 231/2007.

L'attività di revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello") è volta da un lato a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità, in termini di efficienza ed efficacia, della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni inclusi quelli sul sistema informativo (ICT audit). La Capogruppo ha attribuito tale responsabilità alla Funzione di Revisione Interna affidata alla Direzione *Internal Audit*, che si articola nell'Ufficio *Audit* di Processo e nell'Ufficio Ispettorato.

La Direzione *Internal Audit*, la Direzione *Compliance*, la Direzione *AML* e la Direzione *Risk Management* istituite presso la Capogruppo, che possono a loro volta articolarsi in Servizi, riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

In conformità con quanto previsto dalla Circolare 285/2013, la Capogruppo ha predisposto strategie e politiche di Gruppo in materia di investimenti partecipativi e immobiliari, nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta misurazione e gestione dei rischi insiti negli investimenti partecipativi e immobiliari e per verificare la correttezza, la conformità e l'effettiva applicazione di quanto stabilito in materia dalla **Policy di Gruppo in tema di investimenti partecipativi e immobiliari**.

La **Policy di Gruppo**, approvata dall'Organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo e valida per tutte le Entità del Gruppo BPLazio, definisce principi, regole e criteri da seguire con riferimento alle strategie di investimento partecipativo e immobiliare, in coerenza con il RAF di Gruppo, la misurazione e gestione dei connessi rischi e i compiti dei Servizi con funzione di controllo per la verifica del rispetto delle politiche interne. A tale ultimo riguardo, conformemente alle previsioni contenute nella Circolare Banca d'Italia 285/2013 (Parte Terza, Cap. 1, Sez. I e seguenti), la Policy tiene anche conto del ruolo dei Consiglieri Indipendenti di Capogruppo per la valutazione, il supporto e la proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto delle partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali.

I consiglieri indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni da parte del Gruppo, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo.

La Banca ha disciplinato con specifico regolamento il processo interno di segnalazione delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria, i.e. **Regolamento in materia di Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing)**.

Nell'ambito del complessivo processo di governo e gestione dei rischi particolare attenzione viene posta al processo di Recovery Planning, finalizzato al presidio del rischio di non-sostenibilità economica (*non viability*) della Banca. Tale rischio può essere definito come il rischio di impossibilità per la Banca di fronteggiare uno stato di crisi generato da un peggioramento della propria situazione economico/finanziaria e patrimoniale, che comporterebbe di conseguenza l'attivazione, da parte dell'Autorità di Risoluzione, di un piano per la risoluzione della crisi.

A tale scopo la Capogruppo ha istituito un processo integrato di gestione dei rischi che disciplina l'insieme di norme e processi volti alla corretta misurazione e gestione del rischio di non-sostenibilità economica. La gestione di eventuali situazioni di crisi passa attraverso l'intercettazione dei segnali di un possibile stato di recovery, da attivare da parte degli Organi aziendali, e alla successiva esecuzione in modo tempestivo e sostenibile delle misure straordinarie di risanamento, identificate e valutate nel Piano di Risanamento.

A tal proposito, la Banca ha approvato un **Regolamento Aziendale in tema di Piano di Risanamento**.

Il documento ha l'obiettivo di descrivere il processo e gli attori coinvolti nella predisposizione del Piano di Risanamento, nonché le procedure messe in atto dalla Capogruppo al fine di garantire una tempestiva ed efficace reazione al manifestarsi di una situazione di deterioramento.

In particolare, nel documento sono descritti:

- i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni Aziendali relativi alla "Predisposizione del Piano di Risanamento" e alla "Gestione del Risanamento";
- le fasi e le attività del processo di "Predisposizione del Piano di Risanamento" e di "Gestione del Risanamento" in coerenza con i processi di Pianificazione Strategica e Risk Management della Banca.

13. I Flussi Informativi

La circolazione delle informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta condizione imprescindibile per realizzare gli obiettivi di efficienza della gestione e efficacia dei controlli. Efficaci flussi informativi interni costituiscono, infatti, un elemento fondamentale dell'organizzazione e del governo societario del Gruppo, non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente, ma anche perché favoriscono una funzionale attività degli Organi aziendali e delle Funzioni aziendali, nonché un efficiente raccordo tra gli stessi. Ai flussi endosocietari, si aggiungono i flussi infra-gruppo (bidirezionali fra organi della Capogruppo e delle società controllate).

La Capogruppo, coerentemente con la Circolare 285/2013 in materia di Sistema dei Controlli Interni, ha definito e implementato un sistema di flussi informativi, finalizzato a promuovere l'efficiente ed efficace funzionamento del Sistema dei Controlli Interni.

La Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, più in generale, nell'ottica di rafforzamento e formalizzazione delle modalità che definiscono la circolazione dei flussi, assicura il necessario scambio di informazioni affinché tutti i flussi siano uniformi e sia garantito un approccio unitario a livello di Gruppo.

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha compiutamente disciplinato nei regolamenti approvati la tempistica, le forme e i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi, definendo i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi. Sono stati rivisti, in relazione alle modifiche apportate nella struttura di governo societario, i flussi informativi che devono essere inviati, su base regolare, dalle funzioni strategiche e in particolare dalle funzioni di controllo di secondo e terzo livello agli organi aziendali, definendo il contenuto delle informazioni da inoltrare. Le **Linee guida per la gestione dei Flussi Informativi** e la **Mappa dei Flussi Informativi** sono incorporati come allegati all'interno del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni nell'ambito del Gruppo BPL.

14. Il Trattamento e la Protezione dei Dati Personali

La Banca ha definito linee guida a livello di Gruppo alle quali attenersi per assicurare la tutela dei dati personali secondo i requisiti previsti dalla normativa in materia e in particolare al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

La Banca ha, altresì, approvato un Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali che esprime criteri di comportamento coerenti con quelli individuati nelle suddette linee guida (cfr. **Regolamento del Processo per il Trattamento e la Protezione dei dati personali**).

Fine del documento